

Il presente documento ha carattere puramente indicativo.
I contenuti saranno oggetto di definizione puntuale in sede di
stipula del singolo Contratto Attuativo (CA).

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

(ai sensi dell'art.3 dell'All. I.7 del D.lgs. 36/2023)

per l'intervento di *[inserire intervento oggetto del CA]*

Committente: *[indicato in sede di CA]*

RUP: *[del CA]*

Emissione del *[...]*

Revisione: *[...]*

INDICE

PARTE I. OBIETTIVI ED INDIRIZZI	3
1. PREMESSA.....	3
2. OGGETTO DEL SERVIZIO	4
3. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO	5
4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO ATTUALE	5
5. REQUISITI TECNICI E INDICAZIONI SULLA FASE REALIZZATIVA.....	6
6. NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO	7
7. SOSTENIBILITÀ.....	11
7.1 VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA.....	12
7.2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	12
7.3 PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	12
7.4 CRITERI ESG.....	12
8. LIMITI ECONOMICI DA RISPETTARE E COPERTURA FINANZIARIA DELL'OPERA	14
9. INDICAZIONE DI MASSIMA DEI TEMPI NECESSARI PER LE FASI DELL'INTERVENTO.....	14
PARTE II. FASI PROGETTUALI.....	14
10. STRUTTURA DEL SERVIZIO	15
11. LIVELLI DI PROGETTAZIONE E RELATIVI TEMPI DI SVOLGIMENTO	16
11.1 ELABORATI DA PRODURRE PER LA FASE DI PFTE	16
11.2 ELABORATI DA PRODURRE PER LA FASE DI PE	17
11.3 FASI DELLE PRESTAZIONI E IMPORTI	19
11.4 TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	19
11.5 SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEGLI ELABORATI	21
PARTE III. ASPETTI AMMINISTRATIVI	Errore. Il segnalibro non è definito.
12. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
13. TIPOLOGIA DI CONTRATTO INDIVIDUATA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
14. ALLEGATI	21

PARTE I. OBIETTIVI ED INDIRIZZI

1. PREMESSA

L'intervento in oggetto ha come finalità *[breve descrizione dell'iniziativa]*

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito denominato DIP), propedeutico allo sviluppo dei successivi livelli progettuali, illustra obiettivi e indirizzi verso cui orientare tutta l'attività di progettazione richiesta, *[sulla scorta del DOCFAP e del Quadro esigenziale ove redatti in coerenza con l'art. 41 comma 2 del D.lgs. 36/2023]*. Esso è redatto ed approvato dalla stazione appaltante prima dell'affidamento della redazione del *[progetto di fattibilità tecnica ed economica]* o, *[ai sensi dell'art.41, comma 5 del D.Lgs. 36/23, del progetto esecutivo]*.

Il presente documento è predisposto al fine di assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni ed alle esigenze della Committente, nonché per consentire al progettista di avere piena contezza delle esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dell'intervento e delle modalità con cui tali obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti.

Il DIP indica in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare - secondo quanto stabilito dell'art.3 dell'All. I.7 del nuovo Codice dei Contratti, D.lgs. 36/2023 - le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.

Il presente DIP, in coerenza con il disposto normativo, riporta le seguenti indicazioni:

- 1) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;
- 2) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
- 3) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze;
- 4) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;
- 5) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- 6) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente, valutazioni ambientali, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;
- 7) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
- 8) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;
- 9) l'indicazione della procedura di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione;
- 10) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento;

- 11) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili. Qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa, tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi;
- 12) la sostenibilità dell'iniziativa, ivi comprese, per quanto attiene alle forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi (ove applicabili) e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018 (ove applicabili);
- 13) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;
- 14) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:
 - a. del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;
 - b. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;
- 15) i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 36/2023;
- 16) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento.

[Nei casi previsti dalla legge o per scelta del committente, il DIP include il Capitolato Informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del D.lgs. 36/2023 e secondo le specifiche del relativo allegato I.9.]

[Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.]

[Il DIP deve essere aggiornato a seguito della redazione del PFTE in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento costituisce indirizzo per le successive fasi progettuali.]

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

I servizi di architettura e ingegneria, di cui al presente DIP, hanno per oggetto la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (nel seguito PFTE) e del progetto esecutivo (nel seguito PE) secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 (allegato I.7, sezioni II e III). *[il DIP potrà fare riferimento anche ad un solo livello di progettazione]*

I documenti progettuali da produrre a cura dell'Aggiudicatario secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, compresi quelli finalizzati all'acquisizione di tutti i pareri necessari, verranno dettagliati successivamente.

Con riferimento agli obblighi dell'Aggiudicatario dei servizi di architettura e ingegneria, oltre a quelli indicati nel presente del DIP, sono da considerare tutti quelli ricompresi all'interno dell'incarico di progettazione ovvero dell' Accordo Quadro da cui l'incarico attinge.

3. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

[Descrizione degli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere]

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO ATTUALE

[Descrivere l'ubicazione dell'area di intervento, compreso l'inquadramento catastale.

Inquadramento urbanistico, vincoli e tutele.

Descrivere lo stato dei luoghi e le opere su cui interviene il progetto

In caso di progetto sviluppato su elaborazioni precedenti, indagini eseguite messe a disposizione del Progettista, indicare i dati di input (es. elaborati as built) ed i relativi controlli da eseguirsi a cura del Progettista al fine di verificarne la correttezza, bontà, attualità, esaustività].

La conoscenza dello stato di fatto è un'attività propedeutica per individuare le possibili soluzioni da considerare in una prima fase della progettazione.

Lo studio e la conoscenza dello stato attuale dovranno comprendere le indagini necessarie alla completa rappresentazione dello stato dei luoghi e delle opere sui quali il progetto interviene, ai fini di una corretta ed esaustiva definizione del progetto.

Tali attività sono mirate all'acquisizione dei dati che verranno poi inseriti all'interno degli elaborati di progetto e/o modelli informativi qualora supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del D.lgs. 36/2023.

Il progettista è tenuto a presentare al committente il piano di indagini per approvazione.

Le attività di indagine potranno comprendere in via esemplificativa: *[da customizzare secondo le peculiarità dell'intervento]*

- Ricerca presso tutti gli archivi aziendali esistenti, previa abilitazione, dei documenti in possesso della Committente (presso gli uffici territoriali o negli archivi informatici di Gruppo), con particolare riferimento alle opere d'arte, agli impianti idraulici e alle reti di servizi interferenti,;
- Esecuzione di rilievi topografici per la descrizione morfologica dei siti di intervento;
- Esecuzione di indagini distruttive e non distruttive sulle porzioni di opere d'arte interessate dagli interventi;
- Esecuzione di indagini geognostiche per la caratterizzazione geotecniche dei terreni nei siti di intervento;
- Esecuzione di rilievi ambientali per la caratterizzazione dei materiali di scavo;
- Altre indagini ambientali (clima acustico, atmosfera, archeologiche, ecc.)
- Sopralluoghi in sito per accertamento di aspetti puntuali.

Qualora necessario, le attività di indagine in sito potranno essere subappaltate a società specializzate e a laboratori autorizzati.

5. REQUISITI TECNICI E INDICAZIONI SULLA FASE REALIZZATIVA

[Descrizione dei requisiti tecnici da rispettare con particolare riferimento alla tipologia di iniziativa. Indicare le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente, valutazioni ambientali, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento, vincoli e/o raccomandazioni per la fase realizzativa e ad eventuali elaborati tipologici di riferimento (possibili da allegare)].

Oltre al rispetto dei requisiti dettati dalle norme di settore, occorre fare riferimento ai requisiti indicati nei Disciplinari di Progettazione di ASPI *[Specificare quali si ritengono pertinenti al caso in esame]*

Da tale documentazione è possibile evincere anche gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere impartiti dalla Stazione Appaltante così come le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere e della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti. *[Al fine di dare compiuta rispondenza ai contenuti del DIP richiesti dalla norma]*

Si richiede che venga posta particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale dell'opera.

In particolare, la progettazione sarà improntata sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi *[indicare quelli emanati dal Ministero competente ed applicabili/applicati al progetto affidato]* e, inoltre, si svilupperà adottando metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, come intesi nell'art. 3, comma 3, lett. q) dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023, sulla base della metodologia comunemente definita BIM (*Building Information Modeling*) in tutte le fasi progettuali e su tutti i livelli di progettazione, nel rispetto dell'art. 43 del D.lgs. 36/2023. *[Dal 1° gennaio 2025 l'utilizzo del BIM è obbligatorio per appalti con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro, a esclusione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, facoltativo negli altri casi. Da verificare l'obbligatorietà/facoltà di inserimento di tale previsione nel progetto in esame e conseguentemente, prevedere una trattazione specifica all'interno del presente capitolo inerente ai requisiti da rispettare]*

6. NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

Nell'espletamento del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in materia di appalti pubblici, delle norme tecniche generali, nonché delle normative vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, di difesa del suolo, di costruzioni in zona sismica e di sicurezza sul posto di lavoro, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità regolamentate nelle medesime norme.

Dovrà altresì essere rispettato quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti all'approvazione, alla cantierabilità ed alla realizzazione del progetto.

Si precisa che sarà cura e onere dell'Aggiudicatario individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata all'Aggiudicatario.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali norme di riferimento:

[Da customizzare in relazione alle specificità del progetto ed in relazione alle discipline progettuali interessate: parte strutturale, stradale, idraulica, impiantistica, ecc., con indicazioni circa le norme tecniche specialistiche applicabili, alle norme regionali, nonché LLGG e standard della Stazione Appaltante. Si farà riferimento anche al Manuale di Progettazione ASPI nonché ai Disciplinari ASPI pertinenti, agli standard ASPI di Capitolato Speciale d'appalto Parti I e II, alla libreria dei Piani di Controllo tipologici, standard documentali e criteri di codifica ASPI, da allegare al presente DIP. Dovrà essere altresì verificato lo stato di vigenza delle norme ed aggiornato l'elenco di seguito riportato, ove necessario].

Progettazione stradale

- D. Lg.vo n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo codice della Strada"
- D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"
- D.M. n. 6792 del 5/11/2001, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"
- D.M. n. 67/S del 22/4/2004, "Modifica del decreto 5 Novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»"
- D.M. 19/4/2006, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"
- D.M. n. 223 del 18/2/1992, "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza".
- D.M. 21/6/2004, "Aggiornamento alle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale"
- D.M. 28/6/2011, "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale"
- Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3065 del 25/08/2004, "Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali"
- Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/07/2010 "Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali"
- D. Lg.vo n. 35 del 15/3/2011, "Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture"

Geotecnica

- D.M. 17/01/2018, Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”;
- Circ. Min. II.TT. 21/01/2019, n. 7, “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;
- EN 1997 Eurocodice 7 “Geotechnical Design” (Part 1: General rules - Part 2: Standards for laboratory testing - Part 3: Standards for field testing).
- ASTM D4253 “Standard test methods for maximum index density and unit weight of soils using a vibratory table”
- ASTM D4254 “Standard test method for minimum index density and unit weight of soils and calculation of relative density”
- ASTM D1557 “Test method for laboratory compaction characteristics of soil using modified effort”
- CNR UNI 10006 “Costruzione e manutenzione delle strade – Tecnica di impiego delle terre”
- CNR B.U., anno XXVI, n° 146 “Determinazione dei moduli di deformabilità M_d e M_d' mediante prova di carico a doppio ciclo con piastra circolare.
- Decreto Ministeriale n. 47 (11/3/1988). “Norme Tecniche riguardanti le indagini su terreni e sulle rocce; i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”
- Istruzioni relative alle “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” - Cir. Dir. Cen. Tecn. n° 97/81
- CNR UNI 10009 “Costruzione e manutenzione delle strade – Tecnica di impiego delle terre”
- A.I.C.A.P. – “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce – Raccomandazioni “, maggio 1993

Idrologia e Idraulica

- RD 25/07/1904 n° 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.”
- Regio Decreto Legislativo 30/12/1923, n° 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. La legge introduce il vincolo idrogeologico
- DPR 15/01/1972 n° 8 – Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici
- L. 64/74 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
- L. 319/76 (Legge Merli) - Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. La legge sancisce l’obbligo per le Regioni di elaborare il Piano di risanamento delle acque
- DPR 24/7/1977 n° 616 - Trasferimento delle funzioni statali alle Regioni
- L. 431/85 (Legge Galasso) - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
- L. 183/89 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Scopo della legge è la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi (art. 1 comma 1). Vengono inoltre individuate le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione (art. 3); vengono istituiti il Comitato Nazionale per la difesa del suolo (art. 6) e l’Autorità di Bacino (art. 12). Vengono individuati i bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale (artt. 13, 14, 15, 16) e date le prime indicazioni per la redazione dei Piani di Bacino (artt. 17, 18, 19).
- L. 142/90 - Ordinamento delle autonomie locali.
- DL 04-12-1993 n° 496 - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente. (Convertito con modificazioni dalla L. 61/94).

- L. 36/94 (Legge Galli) - Disposizioni in materia di risorse idriche.
- DPR 14/4/94 - Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, N. 183.
- DPR 18/7/95 - Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei Piani di Bacino.
- DPCM 4/3/96 - Disposizioni in materia di risorse idriche (direttive di attuazione della Legge Galli).
- Decreto Legislativo 31/3/1998, n° 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- DPCM 29/9/98 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1989, N. 180. Il decreto indica i criteri di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (punto 2) e gli indirizzi per la definizione delle norme di salvaguardia (punto 3).
- L. 267/98 (Legge Sarno) - Conversione in legge del DL 180/98 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. La legge impone alle Autorità di Bacino nazionali e interregionali la redazione dei Piani Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio (art. 1).
- DL 152/99 - "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".
- DL 258/00 - Disposizioni correttive e integrative del DL 152/99.
- L. 365/00 (Legge Soverato) - Conversione in legge del DL 279/00 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità di settembre e ottobre 2000. La legge individua gli interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile (art. 1); individua la procedura per l'adozione dei progetti di Piano Stralcio (art. 1-bis); prevede un'attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio (art. 2).
- DL 152/06 - riprende integralmente il 258/00. - L'articolo 39 del succitato decreto legislativo stabilisce, inoltre, che "...le regioni disciplinano:....b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque di dilavamento ...siano sottoposte a particolari prescrizioni...", art.39 comma 1, e che "... i casi in cui può essere richiesto ... siano convogliate e opportunamente trattate...", art. 39 comma 3.

Strutture

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- Circ. Min. LL.PP.14 Febbraio 1974, n. 11951 – Applicazione della L. 5 novembre 1971, n.1086";
- Legge 2 febbraio 1974 n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- D.M. 17/01/2018, Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- Circ. Min. II.TT. 21/01/2019, n. 7, "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018";

Acustica

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

- D.M. 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”.
- D.Lgs. 9 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.

Ambiente

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- DPR 120/17 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Opere a verde

- Codice Civile, art. 892 “Distanze per gli alberi” e art. 893 “Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi”;
- nota MIT - SVCA_UT_BO Prot.5875 del 08/04/2016;
- D.L. 30/04/1992 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada”
- Linee guida dell’ENA (European Nursery Association) per la qualità del materiale vegetale
- D.P.R. n. 753 del 1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”
- “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce “A” e “B”” – approvata con delibera del C.I. n. 2 del 11/05/1999 – aggiornata con delibera n. 10 del C.I. del 5/04/2006.
- “Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione” – approvata con delibera del C.I. n. 1 del 15/04/1998.

Impianti

- D.M. del 22/01/2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- D.Lgs del 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge del 1° marzo 1968 N. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici” (regola d’arte);
- D.M. 236 14/06/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
- Legge n. 791 del 18/10/1977 “Attuazione direttiva CEE n.73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro determinati limiti di tensione”;
- D.M. del 10/4/1984 “Eliminazione dei radiodisturbi”;
- Legge n. 13 del 9/1/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- Direttiva 93/68/CEE, recepita con D.Lgs 626/94 e D.Lgs 277/97: “Direttiva Bassa Tensione”;
- Direttiva 89/336/CEE, recepita con D.Lgs 476/92 “Direttiva del Consiglio d’Europa sulla compatibilità elettromagnetica”;
- D.Lgs 14/08/1996 n.493 “Segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro”;

- D.Lgs 12/11/1996 n.615 “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 03/05/1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28/04/1992. Dalla direttiva 93/68/Cee del Consiglio del 22/07/1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29/10/1993”;
- D.Lgs 31/07/1997 n.277 “Modificazione al decreto legislativo 25/11/1996 n.626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”;
- Norme UNI
- Norme I.E.C. (Commissione Elettrotecnica Internazionale);
- Norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano);

Espropri

- DPR 327/2001 e s.m.i. - Testo Unico delle Espropriazioni.

BIM

- D.Lgs. 36/2023 per gli aspetti inerenti l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.
- UNI EN ISO 19650 – Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM);
- UNI 11337 – Edilizia e opere di ingegneria civile-Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni;
- UNI 17412-1 – Building Information Modelling-Livello di fabbisogno informativo;

La definizione delle soluzioni progettuali dovrà essere inoltre rispettosa degli standard aziendali individuati nei disciplinari di progettazione e nel manuale di progettazione aziendali *[da citare quelli pertinenti al caso in esame con riferimento alle singole discipline]*.

Per quanto attiene agli standard di Capitolato Speciale d’Appalto Parte I e II, Capitolato Informativo, qualora la progettazione sia supportata da metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all’articolo 43 del D.lgs.36/2023, gli stessi dovranno essere customizzati per lo specifico progetto, sottoponendo alla Committente le variazioni, ferma restando la responsabilità del Progettista riguardo i contenuti dei documenti stessi.

Sarà cura del Progettista integrare, ove necessario, la libreria dei Piani di Controllo tipologici coerentemente con le lavorazioni previste in progetto, sottoponendo per approvazione tali eventuali integrazioni al Committente.

Il confronto tecnico-economico delle soluzioni andrà sottoposto al committente per verifica e definizione delle scelte di indirizzo.

La progettazione, inoltre, dovrà garantire il conseguimento di tutti i pareri e nulla osta necessari all’approvazione, alla cantierabilità ed alla realizzazione del progetto *[inserire, in termini sintetici, il processo autorizzativo individuato per l’iniziativa in esame]*.

7. SOSTENIBILITÀ

Nello sviluppo della progettazione, particolare attenzione andrà posta a tutti gli elementi di sostenibilità riportati all’art.11 dell’allegato I7 del D.lgs. 36/2023.

L'impostazione del progetto deve garantire la possibilità di rendicontare con facilità sia in termini dimensionali che economici, le prestazioni ambientali e sociali dell'iniziativa (es: prestazioni acustiche, opere compensative sul territorio, CO2 emessa/risparmiata, etc.)

7.1 VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA

[In caso di esclusione di tale valutazione deve essere fornita, come previsto dall'art.11 dell'allegato I.7, diversa motivata determinazione del RUP]

Particolare attenzione andrà posta sul tema della valutazione del ciclo di vita dell'intero processo edilizio anche mediante l'eventuale approccio *Life Cycle Assessment*.

L'obiettivo da perseguire sarà quello di una progettazione a basso impatto ambientale nell'intero ciclo di vita, dalla costruzione all'esercizio, di opere sostenibili dal punto di vista ambientale.

7.2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

In osservanza dell'articolo 57 del D.lgs. 36/2023, costituiscono parte integrante del presente documento i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ... *[indicare i CAM che la Stazione Appaltante intende applicare al progetto specifico tra quelli emanati dal Ministero competente, nonché eventuali aspetti specifici relativi alle modalità di applicazione]*.

L'aggiudicatario dovrà attuare tutte le azioni necessarie a garantire le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi sopra individuati e a cui la documentazione progettuale dovrà adeguarsi (ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023).

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023, verificherà in fase di verifica della progettazione, l'applicazione degli stessi e la coerenza applicativa, attraverso la verifica dell'eshaustività, completezza e coerenza della apposita Relazione specialistica sull'applicazione al progetto dei CAM.

7.3 PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

[inserimento opzionale, solo in caso di adozione dei protocolli]

La Stazione Appaltante, ai fini della rendicontazione e certificazione terza dell'intervento, ha deciso di adottare un protocollo di sostenibilità da applicare all'iniziativa, in fase di progettazione del presente servizio. L'affidatario dovrà rendicontare la materia dell'efficienza energetico-ambientale in conformità al protocollo individuato, al fine di raggiungere o superare il livello di certificazione indicato dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione di un sistema di certificazione volontario nazionale o internazionale durante tutte le fasi del processo consentirà di stimare il livello di qualità ambientale e sociale dell'intervento. L'adozione del protocollo di sostenibilità permetterà inoltre di ottemperare e controllare il rispetto di buona parte dei CAM applicabili all'iniziativa.

7.4 CRITERI ESG

Ai fini della sostenibilità dell'iniziativa, le scelte progettuali intraprese dovranno seguire criteri rivolti al raggiungimento di ridotti consumi energetici e ottime performance di sostenibilità ambientale e sociale,

attraverso elevate prestazioni dei materiali utilizzati, l'alta efficienza degli impianti tecnologici e l'utilizzo di fonti rinnovabili. *[Descrivere le soluzioni progettuali da perseguire]*

[La parte che segue sui principi ESG e sulla loro rendicontazione è opzionale, laddove attivata, prevedere l'elaborato "Relazione sugli obiettivi ESG" all'interno dei documenti di PFTE/PE]

La stazione Appaltante persegue e attua metodi di valutazione della sostenibilità secondo i principi ESG da raggiungere nei propri interventi, che tengono quindi conto degli impatti di natura ambientale, sociale e di *governance* al fine di contribuire con azioni concrete e ulteriormente sfidanti alla riduzione degli effetti del cambiamento climatico, dell'energia, dell'impronta ambientale e dell'impatto sociale dell'intervento.

Gli obiettivi individuati sono di natura sia qualitativa che quantitativa, ed il progettista dovrà avere un approccio olistico agli aspetti di sostenibilità ambientale ed urbana, valutando a 360° gli impatti dell'intervento. Il progettista, sulla scorta delle scelte progettuali, dovrà analizzare puntualmente i requisiti individuati dalla Stazione Appaltante, dettagliati di seguito *[verificare se disponibili, da prevedere con livello di dettaglio variabile secondo l'iniziativa, diversamente eliminare]* e fornire una rendicontazione di dettaglio sviluppata nella specifica "Relazione sugli obiettivi ESG", con riferimento anche agli aspetti legati al rispetto dei CAM e dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale adottati, ove gli stessi siano sovrapponibili.

Qualora vi siano impedimenti tecnici e limiti di qualsiasi natura che impediscano il raggiungimento di tali obiettivi, si dovrà opportunamente e dettagliatamente motivare e dimostrare l'impossibilità di giungerli.

Si precisa che nell'applicazione degli obiettivi ESG il progettista dovrà sempre tenere in considerazione le norme ed i regolamenti tecnici nazionali, regionali o comunali, ed eventualmente allineare il livello prestazionale a quello più restrittivo.

[Laddove esistente, si potrebbe riportare una sintesi degli obiettivi individuati per l'intervento in esame e relativi KPI]

8. LIMITI ECONOMICI DA RISPETTARE E COPERTURA FINANZIARIA DELL'OPERA

[Riportare la stima dell'intervento e le modalità di valutazione economica previsionale dell'intervento in esame]

[Riportare la copertura finanziaria dell'iniziativa e la sua presenza negli atti di Convenzione]

[In caso di affidamento a TECNE, rimandare ai documenti contrattuali eventualmente già esistenti (Es. Accordo Quadro)]

La stima economica per l'iniziativa in esame è pari a € ... (euro .../...), di cui € ... (euro .../...) di oneri per la sicurezza, come evincibile da ...

Le valutazioni alla base della stima attengono ...

Tale importo costituisce il limite economico da rispettare, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso di superamento del costo dell'opera indicato nel presente DIP, il progettista dovrà informare tempestivamente e in forma scritta il Responsabile Unico del Progetto attendendo istruzioni sul proseguimento.

9. INDICAZIONE DI MASSIMA DEI TEMPI NECESSARI PER LE FASI DELL'INTERVENTO

[Riportare l'indicazione di massima dei tempi necessari stimati per le varie fasi dell'intervento, in ordine all'espletamento delle fasi progettuali, dell'iter autorizzativo, della procedura di affidamento e della realizzazione dell'opera.

Da customizzare in base alla tipologia di intervento.

Allegare POD Progettazione]

Fase	Inizio	Fine
Progettazione - fase PFTE <i>[discretizzare inserendo eventuali consegne intermedie e fasi di verifica o, ove queste siano già chiaramente identificate, indicare qui solo le milestones principali]</i>		
Espletamento iter autorizzativo su PFTE <i>[eventualmente discretizzare su varie righe le varie "fasi" dell'iter autorizzativo (ad esempio CdS, Procedura Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica, altre Autorizzazioni)]</i>		
Eventuale aggiornamento del PFTE in recepimento alle prescrizioni ottenute durante l'espletamento dell'iter autorizzativo		
Progettazione - fase PE <i>[discretizzare inserendo eventuali consegne intermedie e fasi di verifica o, ove queste siano già chiaramente identificate, indicare qui solo le milestones principali]</i>		
Indizione gara <i>[ove pertinente]</i> e consegna lavori		
Realizzazione dell'intervento		
Monitoraggio post operam ed eventuali azioni conseguenti (es. mitigazioni acustiche integrative)		

PARTE II. FASI PROGETTUALI

10. STRUTTURA DEL SERVIZIO

Sulla base di quanto già descritto al capitolo 2, si prevede di strutturare il servizio in parola secondo quanto segue *[mantenere le sole parti che si intendono affidare]*:

- Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE)
- Progettazione Esecutiva (PE) e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (CSP)

Nelle prestazioni di Progettazione (PFTE e PE) sono da ritenersi comprese tutte le prestazioni accessorie e ogni approfondimento necessario per l'acquisizione di tutti i pareri e per la produzione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'iter autorizzativo.

Il PFTE contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

In particolare, il PFTE sarà sviluppato, a partire dalla documentazione progettuale precedentemente sviluppata (DOCFAP), secondo le indicazioni dell'Allegato I.7, sezione II, D.lgs. 36/2023, comprensivo degli elaborati, delle relazioni e degli approfondimenti necessari per una completa valutazione da parte degli Enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

La redazione del PE sarà eseguita secondo le indicazioni dell'Allegato I.7, sezione III, D.lgs. 36/2023, in conformità al PFTE, comprensivo di ogni dettaglio dei lavori da realizzare, il relativo costo, il cronoprogramma coerente con quello del PFTE, sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il PE deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Inoltre, il PE dovrà recepire tutte le osservazioni ed integrazioni richieste in sede di procedure approvative espletate sul PFTE.

[Se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, è necessario sviluppare un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel Capitolato Informativo a corredo del progetto].

Gli elaborati, anche se riferiti a livelli di approfondimento diversi (PFTE - PE) dovranno essere sviluppati in maniera coerente ed organica, al fine di ottenere al termine del servizio un progetto che nel suo complesso garantisca:

- la completezza in ogni sua parte;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- la compatibilità ambientale dell'iniziativa;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere.

[Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art.43 del D.lgs. 36/2023, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi]

11. LIVELLI DI PROGETTAZIONE E RELATIVI TEMPI DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'art.41 del D.lgs. 36/2023, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);
- progetto esecutivo (PE).

In virtù del comma 5 del su menzionato articolo, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria il primo livello di progettazione può essere omesso, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. *[Da inserire se pertinente all'intervento da trattare]*

I suddetti livelli di progettazione costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza alle esigenze ed agli obiettivi di cui al presente DIP.

[Sulla base dell'iter progettuale che si intende seguire nel caso specifico, customizzare il presente paragrafo e quindi i paragrafi successivi]

11.1 ELABORATI DA PRODURRE PER LA FASE DI PFTE

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia, alla categoria dell'intervento ed al relativo iter autorizzativo, dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

[ai sensi dell'art.6, co.7 dell'All. 1.7 del D.lgs. 36/2023, è fatta salva la possibilità di indicare una composizione diversa del PFTE da motivare opportunamente, in sede di DIP da parte del RUP. Modificare quindi, nel caso si opti per una diversa composizione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento, quanto nel seguito riportato, aggiungendo le relative motivazioni]

- relazione generale;
- relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- analisi vincolistica finalizzata all'individuazione delle autorizzazioni necessarie, *[per le opere non soggette a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale];*
- studio di impatto ambientale, di seguito «SIA», *per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale], [ovvero studio preliminare ambientale nel caso di opere soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero elaborazione della specifica check list nel caso di opere soggette a verifica preliminare ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006];*

- [relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo](#);
- relazione di sostenibilità dell'opera;
- rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- modelli informativi e relativo Capitolato Informativo, nei casi previsti dall'articolo 43 del D.lgs. 36/2023. Il Capitolato Informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi [\[verificare l'obbligatorietà/la facoltà dell'applicazione del BIM per il caso in esame\]](#);
- elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- computo estimativo dell'opera;
- quadro economico di progetto;
- cronoprogramma;
- piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
- piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- piano preliminare di monitoraggio ambientale; [\[obbligatorio per le opere soggette a VIA, negli altri casi da prevedere ove richiesto dalla Stazione Appaltante in considerazione delle caratteristiche dell'intervento\]](#)
- piano particellare delle aree espropriande o da acquisire [\[ove pertinente\]](#).
- Mappatura dei sopra e sottoservizi che insistono sulle aree di cantiere ed elaborazione degli interventi di risoluzione per quelli interferenti (compresa individuazione delle aree necessarie alla esecuzione degli interventi da inserire nel piano particellare, durata e valorizzazione economica);

Il PFTE prodotto dovrà essere adeguato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- una celere e positiva valutazione da parte degli Enti competenti nell'ambito dell'iter autorizzativo da espletare per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
- una corretta gestione delle successive fasi progettuali e realizzative con riferimento alla specificità dell'intervento da realizzare.

Il RUP, anche in relazione alle caratteristiche della proposta progettuale dell'Aggiudicatario, potrà richiedere ogni ulteriore documento ed elaborato necessario alla completa definizione del progetto.

L'Affidatario dovrà eventualmente aggiornare gli elaborati progettuali in accordo con le indicazioni espresse durante l'espletamento dell'iter autorizzativo.

11.2 ELABORATI DA PRODURRE PER LA FASE DI PE

Il PE, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Deve, altresì, essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, nonché corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il PE deve essere, inoltre, redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi conseguiti durante l'espletamento dell'iter autorizzativo.

Si specifica, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 36/2023, , nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, per quanto possibile, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. *[verificare l'obbligatorietà/la facoltà di applicazione del BIM per il caso in esame]*

Anche nel PE è prevista la redazione di Capitolato Informativo a corredo del progetto nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del D.lgs. 36/2023.

Il progetto esecutivo deve contenere la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrivere compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

Il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

[Ai sensi dell'art.22, co.4 dell'All. 1.7 del D.lgs. 36/2023, si rende possibile una diversa determinazione, opportunamente motivata, da parte della stazione appaltante della composizione del PE. Nel caso si opti per una diversa composizione in relazione alle caratteristiche peculiari dell'intervento, modificare, quindi, quanto nel seguito riportato, aggiungendo le relative motivazioni]

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- analisi vincolistica - aggiornamento;
- *Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo;*
- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008;
- quadro di incidenza della manodopera;
- piano di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- piano di monitoraggio ambientale; *[obbligatorio per le opere soggette a VIA, negli altri casi da prevedere ove richiesto dalla Stazione Appaltante in considerazione delle caratteristiche dell'intervento]*
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- piano particellare di esproprio aggiornato *[ove pertinente];*

- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento [\[ove applicabili\]](#);
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui al D.lgs. 81/2008.
- Mappatura dei sopra e sottoservizi che insistono sulle aree di cantiere ed elaborazione degli interventi di risoluzione per quelli interferenti (compresi eventuali aggiornamenti rispetto al PFTE);
- Capitolato ambientale corrispondente al manuale di gestione ambientale previsto all'art. 22 c.6 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 ;
- Piani di controllo tipologici (qualità, ambiente e sicurezza);
- Abaco di ottemperanza alle prescrizioni rilasciate durante l'iter autorizzativo (ambientali e non.);

I computi metrici, il cronoprogramma, il piano di sicurezza e coordinamento ed il capitolato ambientale dovranno essere sviluppati secondo la WBS di progetto definita dal progettista preliminarmente all'avvio delle attività di progettazione di concerto con il RUP. [\[allegare eventuale WBS di riferimento\]](#).

Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal Codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli Enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Resta inteso che si ritengono inclusi tutti gli approfondimenti e le relazioni necessarie per l'applicazione dei protocolli di sostenibilità ed il rispetto dei CAM e degli obiettivi ESG. [\[Da mantenere laddove tali opzioni siano convalidate dal RUP\]](#)

Il livello progettuale redatto, previa validazione, sarà posto a base di gara per il successivo affidamento dei lavori.

Il Computo Metrico Estimativo dei lavori da realizzare dovrà essere composto dalle lavorazioni individuate dal progettista sulla base del prezzario ANAS, in vigore al momento dello svolgimento della progettazione, oppure, laddove le lavorazioni da eseguire non vi fossero compendiate, da prezzari regionali di riferimento, oppure da "analisi di nuovo prezzo" redatte dal progettista sulla base delle consuetudini tecniche. Tutte le voci di prezzo non ricomprese nel prezzario ANAS dovranno essere approvate preventivamente dall'ufficio del RUP.

L'Affidatario dovrà tenere conto, nella elaborazione dell'Elenco Prezzi e del Computo metrico estimativo, dell'applicazione dei CAM al progetto, sia richiesti dalla Stazione Appaltante che integrati dai progettisti. [\[Da mantenere laddove tale previsione sia convalidata dal RUP\]](#)

11.3 FASI DELLE PRESTAZIONI E IMPORTI

Ai sensi dell'art.41 e relativo Allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, il corrispettivo per le attività di cui al presente DIP è stato calcolato prendendo a riferimento il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione", in relazione alla stima presunta degli interventi di cui al capitolo 8. Si rimanda ai documenti contrattuali di cui il presente DIP è parte integrante.

11.4 TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In considerazione della specifica tipologia e della dimensione dell'intervento di che trattasi, la durata massima della prestazione professionale di cui al Servizio dovrà essere pari rispettivamente a [...] giorni naturali e consecutivi per la redazione del PFTE e [...] giorni naturali e consecutivi per la redazione del PE, come nel seguito rappresentato:

Attività	Inizio	Verifica intermedia	Fine	Durata
PFTE	Dal formale invito a procedere del RUP	Da indicare nel cronoprogramma	Consegna elaborati PFTE	[...] gg
PE	Dal formale invito a procedere del RUP	una o più consegne tematiche intermedie previa condivisione con il RUP, anche per facilitare la Verifica ex art.42	Consegna elaborati PE	[...] gg
CSP				

Le durate temporali sopra descritte sono riferite alle sole attività di redazione e consegna elaborati. Si allega alla presente il Programma Generale di Progettazione, coerente con le tempistiche sopra riportate.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso ad alcune o a tutte le parti del Servizio, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto all'Aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento.

Al fine di monitorare lo stato d'avanzamento della produzione progettuale, inoltre, sono previste riunioni di aggiornamento intermedie tra Stazione Appaltante e Aggiudicatario, ogni volta che lo sviluppo della progettazione lo renda necessario.

In ogni caso, sono fatti salvi le durate della prestazione, le modalità di consegna ed i momenti di verifica da parte della Stazione Appaltante e di eventuale aggiornamento da parte del progettista riportati nell'incarico di progettazione.

Fermo restando quanto sopra indicato, entro [...] giorni dalla sottoscrizione del contratto, il professionista incaricato dovrà consegnare alla Stazione Appaltante:

- ✓ **Piano di Lavoro** - Documento che illustra le modalità organizzative del progettista, con proposta di adozione di strumenti digitali per la condivisione di ogni fase progettuale volto ad agevolare i processi monitoraggio da parte della Stazione Appaltante e dovrà comprendere almeno le seguenti sezioni:
 - organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e riferimenti delle sue interfacce esterne;
 - elenco degli elaborati progettuali e dei disegni previsti;
 - struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
 - strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;
- ✓ **Programma degli Elaborati**: il Progettista dovrà fornire il Programma degli Elaborati (PPE), coerente con il Programma Generale di Progettazione allegato al presente documento, con cadenza mensile. Il

PPE contiene l'elenco degli elaborati da produrre e indica la tempistica di produzione di ciascun elaborato (disegni, relazioni di calcolo, etc.).

Il Progettista si impegna a partecipare ai Design Review Meeting (DRM) organizzati e convocati dalla Committente con frequenza almeno mensile, il cui scopo è il monitoraggio dell'avanzamento della progettazione, l'analisi della coerenza interdisciplinare del progetto, l'individuazione di fabbisogni del Committente e di altri stakeholder coinvolti, l'individuazione le opportune azioni per garantire l'avanzamento del progetto nei tempi stabiliti e secondo gli standard di qualità, requisiti e obiettivi predeterminati. Il Progettista si impegna a fornire in tempo utile al Committente le risorse, i dati e documenti necessari per il corretto espletamento del DRM.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista.

11.5 SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEGLI ELABORATI

Per lo svolgimento delle attività di consegna e validazione degli elaborati di progetto, dovrà essere utilizzata la piattaforma CDE di proprietà della Committente.

12. ALLEGATI

[Elencare tutti gli Allegati citati nel documento]